

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2277 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2022

relativa all'accettazione di una richiesta, presentata dalla Repubblica italiana a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione

[notificata con il numero C(2022) 8068]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 luglio 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione ⁽²⁾ alla galleria di Miglionico, sulla linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella. Alla richiesta della Commissione di informazioni complementari dell'8 agosto 2022 è stata data risposta il 16 agosto 2022. Tale passaggio ha reso completa la richiesta. La richiesta è stata presentata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.
- (2) La galleria, a binario singolo, è già esistente e misura 6,6 km. I lavori di costruzione sulla linea Ferrandina Matera – La Martella sono stati parzialmente eseguiti, ma non completati, tra il 1984 e il 2000 sulla base di norme nazionali. La linea non è mai entrata in servizio, in quanto i lavori di costruzione non sono stati ultimati a causa della mancanza di fondi. Dopo molti ritardi è stata avviata la procedura di gara per il completamento, l'ammodernamento e l'apertura della linea Ferrandina – Matera La Martella, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2022 («progetto»). Per il completamento, l'ammodernamento e l'apertura della galleria di Miglionico è prevista l'attuazione di tutte le disposizioni applicabili della specifica tecnica di interoperabilità (STI) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2014 ad eccezione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), del relativo allegato, secondo cui almeno ogni 1 000 metri devono esservi uscite di emergenza laterali e/o verticali verso la superficie; il punto alternativo 4.2.1.5.2, lettera b), punto (2), non può trovare applicazione in quanto si tratta di una galleria a una canna.
- (3) Come misura alternativa, il progetto prevede la realizzazione di un accesso a un'area di sicurezza attraverso un'uscita di emergenza verticale in superficie che dista 3,895 km dall'entrata della galleria di Miglionico, per l'evacuazione dei passeggeri e l'accesso dei veicoli di soccorso. La misura proposta risponde all'obbligo, stabilito dal decreto ministeriale italiano 28 ottobre 2005, «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» ⁽³⁾, di realizzazione di un'uscita di emergenza ogni 4 km circa per le gallerie di lunghezza superiore a 5 km. Il gestore dell'infrastruttura italiano ha

⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

⁽³⁾ Il decreto ministeriale italiano 28 ottobre 2005, «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», è in fase di revisione a seguito di una valutazione negativa in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

